

CIRCOLARE N. 184 DEL 12 AGOSTO 2013

**Alle Strutture FIBA-CISL
REGIONALI - TERRITORIALI
SAS COMPLESSO E GRUPPI
CREDITO**

**OGGETTO: NOVITÀ SU NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO. OBBLIGO DI
RESTITUZIONE AL CLIENTE DI FONDI, STRUMENTI E
ALTRE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DI SUA
SPETTANZA, IN CASO DI MANCATA ADEGUATA
VERIFICA**

Circolare MEF 30 luglio 2013 e Provvedimento UIF 6 agosto 2013.

Il legislatore con il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, pubblicato nella G.U. del 2 ottobre 2012, (vedi circolare FIBA n. 218 del 22 ottobre 2012) ritenne necessario introdurre una **specifica previsione per il caso in cui le Banche non fossero state in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica** stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto 231/2007 e **fossero stati in possesso di disponibilità finanziarie del cliente.**

Venne così introdotto dopo il comma 1 dell'articolo 23 del decreto 231/2007, il seguente comma 1-*bis*, che disciplina **la procedura da seguire per restituire al cliente le eventuali disponibilità finanziarie di sua spettanza**: *“Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1.”*

In altri termini se **le Banche non possono adempiere agli obblighi di adeguata verifica** sui rapporti continuativi sia in apertura che già in essere da tempo, **devono non solo astenersi dall'operatività ma devono anche restituire al cliente tutte le disponibilità finanziarie, liquidando gli importi rivenienti con un bonifico ad hoc su un conto corrente presso un altro istituto, indicato dal cliente.** Il bonifico dovrà

contenere una causale che indichi espressamente che le somme sono bonificate stante l'impossibilità di rispettare l'adeguata verifica.

Nello scorso ottobre l'attuazione operativa del decreto apparve subito di difficoltosa esecuzione, tanto da costringere il MEF stesso a sospenderne l'attuazione, in attesa dell'emanazione di suoi ulteriori chiarimenti.

Finalmente **il 30 luglio 2013 il Ministero dell'Economia**, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria-CSF e con la condivisione della Banca d'Italia, dell'UIF e della Guardia di Finanza, **ha emanato la circolare con le attese precisazioni sull'ambito applicativo della disposizione e sulle modalità operative idonee a dare attuazione alla procedura di astensione e di restituzione dei fondi in caso di mancata adeguata verifica.**

Il Ministero ha ritenuto innanzitutto opportuno fornire un'interpretazione sistematica del combinato disposto degli articoli 22 e 23 del decreto 231/07.

Per la clientela già acquisita, l'articolo 22 prevede l'applicazione degli obblighi di adeguata verifica al momento del primo contatto utile con il cliente, oppure, in base alle informazioni disponibili, al rilievo che assume il profilo di rischio della clientela. Per l'instaurazione di nuovi rapporti continuativi o per l'effettuazione di prestazioni occasionali il primo comma dell'articolo 23 impedisce, nel caso in cui non sia possibile procedere all'adeguata verifica della clientela, sia la costituzione *ex novo* del rapporto continuativo, sia l'effettuazione dell'operazione occasionale, imponendo alla Banche un preciso obbligo di astensione,

Dopo l'esegesi dei principi, il MEF prescrive l'obbligo di restituzione al cliente dei fondi, degli strumenti e delle altre disponibilità finanziarie di sua spettanza. Dice infatti il testo che *“è necessario procedere all'applicazione del disposto dell'articolo 23, comma 1-bis (cioè la restituzione) in occasione di:*

- a) operazioni occasionali e prestazioni professionali in corso di realizzazione, soltanto nel caso in cui il destinatario degli obblighi abbia ricevuto disponibilità finanziarie di spettanza del cliente;*
- b) rapporti nuovi non ancora perfezionati, solo nell'ipotesi in cui il destinatario degli obblighi antiriciclaggio abbia ricevuto disponibilità finanziarie di spettanza del cliente, scoprendo successivamente l'impossibilità di completare l'adeguata verifica;*
- c) rapporti già instaurati, al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente, nel caso in cui il destinatario degli obblighi antiriciclaggio accerti di non essere in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica nei confronti dell'intestatario o anche di uno solo dei cointestatari.”*

Il MEF precisa inoltre che la procedura di restituzione può trovare applicazione unicamente con riferimento ai rapporti che presentino saldi attivi.

Va inoltre sottolineato e si invitano le colleghe ed i colleghi a prestare massima attenzione, quanto prescrive il Ministero in relazione alle **segnalazioni di operazioni sospette**: *“Sussistendo gli estremi per l'attivazione della procedura di restituzione di*

cui al comma 1-bis del citato articolo 23, il destinatario degli obblighi valuterà, secondo i criteri e le regole ordinariamente utilizzati, l'opportunità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta".

Viene dal MEF escluso un automatismo di segnalazione: la Banca dovrà fare la segnalazione all'UIF solo laddove sussistano gli elementi di cui all'articolo 41 del decreto 231/2007. Quanto precede però non deve far abbassare la guardia in relazione alle valutazioni che devono essere fatte dai colleghi al fine della eventuale segnalazione all'UIF. In sintesi: no all'automatismo ma sì ad una seria valutazione circa l'esigenza di segnalazione all'UIF. Se, infatti, si arriva a chiudere un rapporto continuativo oppure a non iniziarlo in assenza di informazioni essenziali quali la natura e scopo del rapporto e/o in ordine al titolare effettivo, si dovrà valutare con grande attenzione il dovere di fare la segnalazione di operazione sospetta.

Il Ministero passa poi a dettare le indicazioni operative alle quali le Banche dovranno attenersi.

La prima novità è quella dell'**interlocuzione preliminare con il cliente**. Sin dalla fase genetica del rapporto, scrive il MEF, al fine di fornire una compiuta informazione sui doveri derivanti dal rispetto della legislazione antiriciclaggio, le Banche dovranno ricordare al cliente le conseguenze derivanti dall'impossibilità di completare l'adeguata verifica secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo 231/2007.

Prima di avviare la procedura di restituzione le Banche dovranno contattare il cliente al fine di accertare la possibilità di completare agevolmente l'adeguata verifica (ad es. per mezzo di un'integrazione documentale) entro un ragionevole termine ovvero di prendere atto dell'eventuale rifiuto del cliente di fornire le informazioni necessarie al medesimo fine.

Nell'ambito di tale interlocuzione, la Banca ricorderà al cliente i suoi obblighi ex articolo 21 del decreto 231/2007 (obblighi del cliente) e lo preavvertirà delle conseguenze nel caso di mancato completamento dell'adeguata verifica (1- astensione, 2- restituzione delle disponibilità finanziarie secondo le modalità di cui al comma 1-bis, 3- revoca aziendale di eventuale convenzione di assegno, 4- chiusura del rapporto).

Il MEF introduce l'obbligo a carico della Banca di mantenere evidenza dei contatti intercorsi con il cliente anche mediante tecniche di raccolta di informazioni a distanza (ad esempio e-mail, questionari cartacei, comunicazioni inviate a mezzo del servizio postale).

Una volta falliti tutti i tentativi, nel caso di **definitiva impossibilità di effettuare o completare l'adeguata verifica**, la Banca invierà al cliente una comunicazione scritta con la quale:

- ❖ farà presente il proprio obbligo di astensione e l'esigenza di ottenere entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa l'indicazione delle coordinate di un conto su cui effettuare la restituzione delle eventuali disponibilità finanziarie di spettanza del cliente;
- ❖ informerà il cliente che, in attesa della ricezione delle coordinate del conto, sul rapporto saranno consentite solo le operazioni necessarie all'adempimento di obbligazioni assunte dal cliente o giunte a scadenza e gli addebiti/accrediti disposti in via continuativa prima dell'invio della comunicazione (in tale ambito rientrano gli accrediti e gli addebiti automatici precedentemente autorizzati come per es. accredito di stipendio o pensione, di interessi, domiciliazione di utenze, pagamenti di imposte, tasse e contributi);
- ❖ informerà il cliente che, trascorso il citato termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, non sarà possibile effettuare alcuna operazione e si provvederà a comunicare ai terzi interessati che non si eseguiranno ulteriori operazioni di addebito o accredito automatico a valere sul rapporto intestato al cliente;
- ❖ informerà il cliente che, a decorrere dalla ricezione della comunicazione scritta, gli eventuali moduli di assegno - consegnatigli nell'ambito del rapporto - ancora in suo possesso dovranno essere restituiti, che l'eventuale convenzione di assegno si intenderà revocata e il pagamento degli eventuali assegni tratti sul conto – successivamente a tale data – sarà rifiutato. Sarà inoltre specificamente indicato che i dati relativi ai moduli di assegni eventualmente non restituiti formeranno oggetto di segnalazione alla sezione centrale dell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari di cui all'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386;
- ❖ informerà, infine, il cliente che, ricevuta l'indicazione del conto, sarà disposta la restituzione di fondi, strumenti, disponibilità finanziarie e liquidità di sua spettanza e il rapporto si intenderà chiuso.

Con riferimento al conto corrente che dovrà essere indicato dal cliente, il Ministero indica precise caratteristiche che esso deve avere:

- ❖ il conto corrente deve essere intestato e/o cointestato al cliente nei cui confronti si dispone la restituzione delle disponibilità finanziarie;
- ❖ ove la Banca detenga strumenti finanziari di spettanza del cliente per il quale non è stato possibile effettuare l'adeguata verifica, quest'ultimo potrà indicare gli estremi di un conto titoli a sé intestato o cointestato su cui trasferire i predetti strumenti. Questo punto è importante perché può risolvere il problema della liquidazione degli strumenti finanziari detenuti dal cliente. Invece di

liquidarli con tutte le difficoltà del caso, si potrà provvedere al mero trasferimento.

- ❖ Il conto corrente e/o il conto titoli di cui all'articolo 23, comma 1-*bis*, deve essere stato aperto presso un intermediario nazionale, comunitario o soggetto al regime proprio dei paesi terzi equivalenti;
- ❖ nel caso in cui il rapporto con riferimento al quale si dispone la restituzione dei beni sia cointestato, il conto di cui all'articolo 23, comma 1-*bis*, dovrà essere individuato di comune accordo dai cointestatari nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta del destinatario degli obblighi antiriciclaggio. In caso di indicazioni divergenti, la Banca, fermo restando quanto disposto in merito al blocco dell'operatività, attenderà che i cointestatari indichino un unico conto sul quale effettuare la restituzione ovvero individuino conti distinti per ciascuno di essi, specificando, di comune accordo, le modalità secondo le quali dovranno essere ripartite le disponibilità finanziarie di loro spettanza.

Se la Banca non riesce ad ottenere l'indicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico di restituzione, provvederà a trattenere e a versare le suddette disponibilità finanziarie su un conto infruttifero.

&&&

Un altro importante onere a carico delle banche è **l'obbligo che conservino le informazioni relative alle operazioni di restituzione effettuate**, poiché queste informazioni possono essere acquisite dall'UIF. In altri termini la Banca dovrà acquisire e conservare le informazioni relative alle operazioni di restituzione effettuate mediante il trasferimento delle disponibilità finanziarie presso un altro intermediario, con evidenza delle controparti e dei rapporti di destinazione.

L'UIF potrà acquisire tali informazioni, con le modalità da essa stabilite e anche in via periodica o sistematica, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera c) del decreto 231/2007.

In relazione alla materia trattata dalla circolare MEF di cui ci stiamo occupando, il **6 agosto 2013 l'UIF** ha emanato, a sua volta, un provvedimento che disciplina le informazioni da acquisire e conservare in caso di operazioni di restituzione di cui all'art. 23, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 231 del 2007.

Più in particolare (art. 4), con riferimento a ciascuna operazione di restituzione, a prescindere dal relativo importo, l'UIF prescrive che devono essere acquisite e conservate le seguenti informazioni:

- ❖ la data, l'importo e la tipologia dell'operazione di restituzione;

- ❖ i dati identificativi: a) del cliente; b) degli eventuali cointestatari; c) se presente, del soggetto esecutore; d) dei titolari effettivi, ove l'astensione non sia determinata dall'impossibilità di identificare e verificare l'identità del titolare effettivo;
- ❖ gli estremi del rapporto o dei rapporti in favore dei quali è effettuata l'operazione di restituzione, con l'indicazione dell'intermediario finanziario presso il quale sono aperti e l'eventuale indicazione del Paese di destinazione delle disponibilità finanziarie;
- ❖ ove noti, i dati identificativi dei cointestatari del rapporto in favore del quale il cliente ha chiesto di effettuare l'operazione di restituzione.

&&&

Tutto quanto precede rende categorico che le aziende forniscano con la massima urgenza le istruzioni operative relative alle nuove disposizioni, oltre ad un'efficace azione di formazione, al fine di evitare che le colleghe ed i colleghi restino "soli" nelle prime giornate d'adempimento di questa complessa disposizione normativa, che, operativa dal 17 ottobre 2012 ma subito sospesa, con questa circolare MEF del 30 luglio 2013, è da questa data immediatamente operativa e cogente.

Non vorremmo che colpevoli ritardi, sia nell'emanazione di istruzioni operative sia nell'attuazione d'idonea formazione, portassero a conseguenze negative nei confronti dei colleghi.

Giova ricordare come la normativa antiriciclaggio ponga a carico dei datori di lavoro precisi obblighi di formazione continua. Il Provvedimento Bankitalia 11 03 2011 prescrive che le Banche pongano *"in essere una attenta opera di addestramento e di formazione del personale sugli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone la piena consapevolezza delle finalità e dei principi che ne sorreggono l'impianto. Il personale deve essere portato a conoscenza degli obblighi e delle responsabilità aziendali che possono derivare dal mancato adempimento dei medesimi"*.

LA SEGRETERIA NAZIONALE